

30 LUG. 2019

N. 11693 / 2.6

PROPOSTA DI LEGGE N.

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

PDL N. 395

Jacopo Alberti

Elisa Montemagni

Luciana Bartolini

Roberto Biasci

Marco Casucci

Roberto Salvini

Disposizioni concernenti l'assistenza veterinaria di base gratuita per gli animali d'affezione. Modifiche alla l.r. 59/2009.

Sommario

Preambolo

Art. 1- Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita. Inserimento dell'articolo 39 bis nella l.r. 59/2009

Art. 2 - Prestazioni. Inserimento dell'articolo 39 ter nella l.r. 59/2009

Art. 3 - Modalità di attuazione. Inserimento dell'articolo 39 quater nella l.r. 59/2009

Art. 4 - Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 59/2009

Art. 5 - Disposizioni finali

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la dichiarazione universale dei diritti dell'animale, sottoscritta a Parigi il 1 ottobre 1978;

Visto il Trattato dell'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, firmati a Lisbona il 13 dicembre 2017;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica della 'Convenzione del Consiglio d'Europa' per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Considerato quanto segue:

1. Come riconosciuto dal Trattato dell'Unione Europea, vi è l'esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri umani e gli animali, in seguito alla sensibilità crescente verso i bisogni degli animali in quanto "esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano";
2. Come riportato all'articolo 1 della l.r. 59/2009, la Regione Toscana, "in coerenza con le finalità dell'articolo 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo" e "sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali";
3. La stessa l.r. 59/2009 detta la seguente disciplina:
 - a) all'articolo 2, "individua i comportamenti necessari a garantire il benessere degli animali nelle situazioni in cui si esplica una forma di interazione con l'uomo e nelle attività in cui essi vengano impiegati; disciplina inoltre le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino e felino";
 - b) all'articolo 5, prevede tra gli obblighi del responsabile anche la garanzia delle necessarie cure sanitarie;
 - c) al Capo V, prevede norme specifiche per la prevenzione e il controllo del randagismo;
 - d) all'articolo 33, prevede l'erogazione di contributi regionali a i comuni singoli o associati per la costruzione o il risanamento dei canili;
 - e) all'articolo 39, prevede che la Regione promuova "forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione"; che la Giunta regionale "può contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali"; che la Giunta regionale promuove "l'istituzione di un fondo sanitario per l'assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati", cui "è concesso un apposito marchio di riconoscimento"; che il suddetto fondo è utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione della medesima l.r. 59/2009;
4. In questo quadro, l'obiettivo della legge è quello di garantire l'assistenza veterinaria di base gratuita ai proprietari di animali d'affezione con limitate capacità economiche. Il sistema attuativo a tal fine delineato è incentrato sulla stipula di apposite convenzioni fra le strutture veterinarie in possesso di adeguati requisiti di idoneità e le aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti;
5. Al fine di consentire l'immediato avvio del complesso di adempimenti necessari ad assicurare l'operatività dell'assistenza veterinaria gratuita dal 1° gennaio 2020, occorre disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita. Inserimento dell'articolo 39 bis nella l.r. 59/2009

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo") è inserito il seguente:

"Articolo 39 bis
Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita

1. Ai residenti in Toscana collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita alle seguenti condizioni:
 - a) che l'animale d'affezione sia già posseduto alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 oppure che successivamente all'entrata in vigore della suddetta convenzione sia adottato un animale d'affezione proveniente da canili sanitari, colonie feline o strutture rifugio insistenti nel territorio toscano, o sia comunque acquisito a titolo gratuito un animale d'affezione.
 - b) che la prestazione sia erogata dalle strutture veterinarie convenzionate di cui al comma 2.
2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie autorizzate ai sensi della legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private), che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti. La gratuità dell'assistenza sanitaria veterinaria di base cessa in seguito al venire meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari di animali d'affezione.”.

Art. 2

Prestazioni. Inserimento dell'articolo 39 ter nella l.r. 59/2009

1. Dopo l'articolo 39 bis della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:

“Articolo 39 ter Prestazioni

1. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:
 - a) le visite veterinarie pre-adozione di animali d'affezione in favore di soggetti adottati ai sensi del comma 2;
 - b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione;
 - c) la sterilizzazione e la castrazione;
 - d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003;
 - e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà, in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;
 - f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione, avvelenamento, nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2016 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati);
 - g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.
2. Le strutture veterinarie aderenti alla rete convenzionata si attengono alle norme di condotta deontologica, alle buone pratiche veterinarie e, ove emanate, alle raccomandazioni e linee guida scientifiche per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione.
3. Per la remunerazione delle strutture veterinarie convenzionate si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi dei medici veterinari di cui al decreto del Ministro della salute 19 luglio 2016, n. 165 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica).

4. Le aziende unità sanitarie locali liquidano i compensi dovuti per le prestazioni di cui al comma 1 su richiesta delle strutture convenzionate, corredata della pertinente documentazione. I compensi devono essere liquidati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.”.

Art. 3

Modalità di attuazione. Inserimento dell'articolo 39 quater nella l.r. 59/2009

1. Dopo l'articolo 39 ter della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:

“Articolo 39 quater Modalità di attuazione

1. Col regolamento di cui all'articolo 41 sono definite le modalità di attuazione dell'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita, e in particolare:
 - a) modalità con cui le strutture veterinarie presentano le istanze finalizzate alla stipula delle convenzioni;
 - b) i requisiti che qualificano le strutture veterinarie come idonee alla stipula delle convenzioni con le aziende unità sanitarie locali;
 - c) modalità e termini per l'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a), e per il controllo sulla permanenza dei medesimi, da parte delle aziende unità sanitarie locali;
 - d) contenuti essenziali e durata della convenzione;
 - e) le modalità con cui le strutture veterinarie convenzionate documentano le prestazioni erogate;
 - f) modalità con cui i soggetti legittimati presentano alle strutture veterinarie domanda per accedere all'assistenza veterinaria gratuita.

Art. 4

Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 59/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 59/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 ter, prevista per l'anno 2020 in 100.000,00 euro, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento della missione 13 'Tutela della Salute' - programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' e corrispondente riduzione della missione e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - Titolo 1.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 42 della l.r. 59/2009 è aggiunto il seguente:

“2 ter. A partire dagli esercizi successivi al 2020, alle spese di cui al comma 4, si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziare alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale.”.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il regolamento di cui all'articolo 41 della l.r. 59/2009 è adeguato alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.
2. Entro trenta giorni dall'adeguamento di cui al comma 1 le aziende unità sanitarie locali indicano avviso pubblico recante il termine entro il quale le strutture veterinarie interessate possono presentare istanza ai fini della stipula delle convenzioni previste dalla presente legge.

3. Le aziende unità sanitarie locali stipulano le convenzioni con le strutture veterinarie in possesso dei prescritti requisiti di idoneità entro il 31 dicembre 2019. Le convenzioni hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Art. 6 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa

Scopo della presente proposta di legge è il riconoscimento di un'assistenza sanitaria veterinaria volta a garantire una serie di prestazioni medico chirurgiche di base gratuite, per gli animali d'affezione i cui proprietari appartengono ad una fascia socio-economica particolarmente debole e bisognosa di tutela, ovvero la prima fascia ISEE.

Secondo dati Eurispes 2016, "un milione di Toscani condivide la propria casa e la propria vita con un animale domestico, cane o gatto o anche più di uno"; la crisi tra il 2013 e il 2015 ha tuttavia costretto i cittadini toscani a ridurre le spese per i propri animali: "l'81,9% dei Toscani spende, per accudire gli animali, meno di 50 euro al mese: il 45,9% spende meno di 30 euro, il 36% tra i 30 ed i 50 euro. Il 13,7% tra i 51 ed i 100 euro al mese mentre il 3,2% tra i 101 ed i 200 euro al mese. Lo 0,3% arriva anche ad oltrepassare i 300 euro al mese. Gli animali domestici più presenti nelle case dei Toscani sono nell'ordine cane (63%), gatto (41%), pesci e tartarughe (7,3%), uccelli (6,7%) e conigli (2,9%)" (da www.intoscana.it, 16 gennaio 2016).

Secondo un articolo pubblicato su Repubblica Firenze il 03.06.2019, "I toscani amano i cani e ogni otto di loro ce n'è uno, cioè il triplo rispetto alla media italiana. [...] Gli animali registrati alle anagrafi sono circa 550mila. La zona della Toscana dove ce ne sono di più è quella Sud-Est, cioè la province di Arezzo, Siena e Grosseto, con 196mila. Segue la Nord-Ovest (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno) con 187mila e infine la Centro (Firenze, Prato, Pistoia) con 170mila".

In sintesi, c'è almeno un cane ogni otto cittadini toscani, che finisce con il diventare a tutti gli effetti un membro della famiglia, dato che "I cani vivono di più. Sono 38mila quelli iscritti all'anagrafe che risultano aver superato il ventesimo anno di età" (Repubblica Firenze, 03.06.2019). Ciò è ancor più vero nel caso degli anziani, che vivono di pensione, spesso in solitudine sociale o con pochi affetti intorno, in alcuni casi anche emarginati, per i quali il cane e il gatto a volte rappresentano l'unica compagnia e ragione di conforto psicologico.

Secondo la dichiarazione universale dei diritti dell'animale, sottoscritta a Parigi il 1 ottobre 1978 e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, entrato in vigore dal 1 dicembre 2008, il benessere animale deve comportare per gli animali stessi, quali esseri senzienti, non solo il diritto a vivere, ma anche quello ad essere considerati titolari di diritti durante la loro vita ivi compreso quello di essere curati.

Soprattutto in questi momenti di crisi economica, talvolta le cure dell'animale casalingo possono incidere sensibilmente sull'economia familiare e non sempre i legittimi possessori di un cane o di un gatto riescono a stornare risorse economiche congrue per poterlo curare come si dovrebbe. Di fronte ad una situazione di questo tipo, si possono verificare casi di abbandono o di soppressione non necessaria dell'animale d'affezione. La gratuità di una serie di cure veterinarie e dell'inoculazione del microchip con il conseguente inserimento nell'anagrafe regionale e nazionale degli animali d'affezione anche dei felini, permetterebbe

quindi di fare un passo avanti nella lotta all'abbandono e, in parallelo, un incentivo per l'adozione da parte dei residenti in Regione Toscana, di tutti quegli animali d'affezione che ad oggi si trovano ospiti di canili e gattili insistenti sul territorio.

Per venire incontro al fabbisogno di gratuità delle cure veterinarie, questa legge prende in considerazione l'istituzione in Toscana di una assistenza veterinaria di base gratuita, erogata dalle strutture veterinarie convenzionate con Regione Toscana, per la cura degli animali d'affezione i cui proprietari, rientrano nella prima fascia ISEE.

Viene demandato alla Giunta il compito di definire contenuti essenziali e durata della convenzione fra le aziende unità sanitarie locali e le strutture veterinarie aderenti alla Rete; nonché di dettare in via regolamentare le disposizioni di attuazione della presente legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Disposizioni concernenti l'assistenza veterinaria di base gratuita per gli animali d'affezione. Modifiche alla l.r. 59/2009.

Soggetto proponente :

Gruppo consiliare Lega Nord

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE*

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata



Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

del Consiglio Regionale

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione		13		
Programma		07		
Titolo		1		
Totale	0	100.000	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

A partire dagli esercizi successivi al 2020, alle spese di cui al comma 4, si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale



Metodologie di quantificazione utilizzate:


Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)



Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

~~za~~ 

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

(legge regionale, emendamenti, ecc.)


Descrizione dell'intervento: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSISTENZA VETERINARIA DI BASE PRONIAE PER GLI ANIMALI D'OFFICINA. MODIFICHE ALLA L. R. 59/1009 STABILIMENTO 2020: 100.000€ ANNO 2021: 100.000€

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*



NO

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
 - abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
 - agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
 - differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
 - riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
 - estinzione o riduzione del debito;
 - cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
 - garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
 - prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
 - riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
 - finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
 - partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
 - compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
 - nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare): _____

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile